



confetra

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - <http://www.confetra.com>

Roma, 20 aprile 2007

Circolare n. 56/2007

Oggetto: Previdenza complementare - PREV.I.LOG. - Opuscolo informativo.

In attesa di ricevere l'autorizzazione ad esercitare l'attività, il nuovo Fondo pensione per i lavoratori della logistica PREV.I.LOG. ha diramato la prima comunicazione per pubblicizzare la propria recente costituzione, allegando un opuscolo informativo realizzato dal Fasc (socio fondatore del Fondo assieme alle associazioni del settore e ai sindacati).

Come è noto, PREV.I.LOG. è il fondo pensione di riferimento per i contratti collettivi dei trasporti, delle agenzie marittime, dei porti e delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica. In base al DLGVO 252/2005 esso sarà alimentato dal TFR maturando e dai contributi dei lavoratori che vi si iscriveranno; per effetto del meccanismo del *silenzio assenso*, al Fondo confluirà inoltre il TFR dei lavoratori che entro il 30 giugno 2007 non esprimeranno alcuna scelta sulla sua destinazione.

PREV.I.LOG. si sta attrezzando per poter ricevere le adesioni dei lavoratori e a tal fine ha già predisposto la relativa modulistica che saranno divulgati non appena completata la fase autorizzativa.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 48/2007
Allegato uno
M/t*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

FONDO PENSIONE PREV.I.LOG.

Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori della logistica

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DATORIALI ED ALLE OO.SS.

Il 29 marzo scorso si è insediato il C.d.A. del nostro fondo pensione, che ha designato il sottoscritto quale Presidente ed il sig. Giuseppe Bellastella quale Vice Presidente.

Come primo atto ufficiale ci siamo attivati per inviare alla Covip tutta la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e ci auguriamo, entro poche settimane, di ottenerla. Nel contempo è urgente e necessario che tutte le associazioni istitutive di Prev.i.log. si attivino per rendere edotte le aziende ed i lavoratori dell'esistenza del nostro fondo pensione.

Il Fasc, da parte sua, ha già inviato il proprio notiziario informativo su Prev.i.log. ai lavoratori iscritti, che rappresentano circa il 30% dei lavoratori del settore.

Alleghiamo alla presente un congruo quantitativo di questo notiziario che potete utilizzare per una prima promozione del Fondo Pensione Prev.i.log. (dal sito www.fasc.it, sez. fascnews è possibile scaricare l'opuscolo).

Alle associazioni che volessero usare documenti propri per diffondere il messaggio, si richiede di mantenere la linea descrittiva utilizzata dal Fasc, per evitare difformità di comunicazione. Poiché i destinatari della legge sulla previdenza integrativa sono i lavoratori, risulterebbe molto più efficace, soprattutto nelle aziende numericamente significative, la predisposizione di incontri diretti con il personale.

Sarebbe, quindi, utile ed auspicabile la fattiva e congiunta collaborazione tra le Imprese vostre associate e le Organizzazioni sindacali.

Infine, Vi comunichiamo che Prev.i.log. ha la propria sede legale presso il Fasc ed ha già attivato i seguenti canali per comunicare:

Fondo Pensione PREV.I.LOG.

Via Tommaso Gulli 39
20147 MILANO

www.previlog.it (di prossima attivazione)
e-mail previdenza.integrativa@fasc.it (attiva provvisoriamente)
e-mail info@previlog.it (di prossima attivazione)
tel 02/48770234 (temporaneo)
fax 02/4877835 (temporaneo)

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti.

*Il Presidente
Francesco Boffa*

NUMERO SPECIALE

Previdenza complementare

È NATO PREV.I.LOG.

IL FONDO PENSIONE DI SETTORE PER I LAVORATORI DEI TRASPORTI DELLA LOGISTICA, DELLE AGENZIE MARITTIME E DEI PORTI

Lo scorso 20 marzo 2007 è stato sottoscritto dai Sindacati dei Lavoratori del settore e da ben 11 Associazioni datoriali di categoria nonché dal FASC quale Socio Fondatore, l'atto costitutivo definitivo del Fondo Pensione PREV.I.LOG. È già in corso l'iter autorizzativo alla sua gestione presso la COVIP. Si è altresì costituito il Consiglio d'Amministrazione provvisorio, che gestirà la fase d'avvio e tutti gli aspetti informativi rivolti agli oltre 100.000 lavoratori del settore e alle quasi 10.000 aziende che vi operano.

PREV.I.LOG.

Via Tommaso Gulli, 39
20147 Milano

www.previlog.it (di prossima attivazione)

e-mail: previdenza.integrativa@fasc.it (attiva provvisoriamente)

e-mail: info@previlog.it (di prossima attivazione)

tel. 02 48770234 (temporaneo) • fax 02 48778358 (temporaneo)

Con l'inizio del corrente anno, ha preso definitivamente avvio la Previdenza Complementare, una svolta decisiva nel sistema previdenziale che ha sorretto, per più di 50 anni, milioni di pensioni nel nostro Paese. Con il Decreto Legge 279/06, infatti, si anticipa di un anno l'entrata in vigore della normativa relativa la previdenza complementare, di conseguenza si anticipa anche l'espressione dell'assenso o meno, ovvero del tacito assenso, in relazione alla devoluzione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). La previdenza che tutti conosciamo, quella collettiva ed obbligatoria,

viene così ad essere affiancata da quella complementare che è invece individuale e volontaria. Una forma previdenziale che diventerà, con il passare del tempo, soprattutto per i lavoratori più giovani uno strumento indispensabile per assicurarsi un futuro reddito di pensione adeguato. In questo numero speciale cercheremo di dare utili informazioni su queste novità, sulla immediata scadenza del silenzio - assenso e sul TFR che rappresenta un valore economico di grande importanza per tutti i lavoratori del settore, siano essi già iscritti o meno al FASC.

Silenzio-assenso: cosa significa?

Con il silenzio acconsentiamo al trasferimento del TFR ad un Fondo Pensione contrattuale. Una scelta che è definitiva fino a quando è in essere il rapporto di lavoro durante il quale abbiamo fatto questa scelta. Ma è possibile fare anche la scelta esplicita (esprimere cioè la propria volontà per iscritto) indicando se vogliamo versare il nostro TFR ad un Fondo Pensione oppure se intendiamo mantenerlo in azienda.

SOMMARIO

A proposito di Tfr pag. 4

La tua pensione pag. 4

Come funziona
la pensione complementare? pag. 5

Quanto rende ciò che viene
versato ad un fondo pensione? pag. 6

Fisco e fondi pensione:
le nuove agevolazioni pag. 6

Le regole generali: entriamo nel dettaglio

Il sistema del silenzio-assenso è, attualmente, operativo nei primi 6 mesi di lavoro di ogni lavoratore del settore privato. Più precisamente:

- per tutti i lavoratori dipendenti già occupati alla data del 1 gennaio 2007 il semestre parte dal 1 gennaio e si conclude il 30 giugno 2007;

- per tutti coloro che hanno cambiato lavoro dopo il 1 gennaio 2007 il semestre scatta dal primo giorno della nuova occupazione (vale ogni volta che si inizia un nuovo rapporto di lavoro);
- per chi comincia a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 i sei mesi scattano dalla data di assunzione.

Il D.L. 279/06 prevede forme e modalità diverse di destinazione del TFR non optato dai singoli lavoratori. Distinguiamo subito due tipologie di lavoratori: quelli che hanno cominciato a lavorare come dipendenti (per la prima volta) prima del 29 aprile 1993 e quelli che hanno cominciato a lavorare come dipendenti per la prima volta dal 29 aprile 1993 in poi.

Chi ha cominciato a lavorare PRIMA del 29 aprile 1993 e a gennaio 2007 È ISCRITTO ad un Fondo Pensione

SCELTA ESPLICITA

Conferisce il Tfr residuo da maturare al Fondo a cui già aderisce
Mantiene il Tfr residuo in azienda

SCELTA DEL SILENZIO

Autorizza il datore di lavoro a trasferire il 100% del suo Tfr residuo al Fondo a cui già aderisce

Chi ha cominciato a lavorare PRIMA del 29 aprile 1993 e a gennaio 2007 NON È ISCRITTO ad un Fondo Pensione

SCELTA ESPLICITA

Conferisce il Tfr da maturare ad un Fondo
Mantiene il Tfr da maturare in azienda

Si può trasferire al Fondo il 100 % del Tfr oppure la quota prevista dal CCNL. Se nel CCNL manca la quota viene trasferito il 50% del Tfr da maturare.

SCELTA DEL SILENZIO

Autorizza il datore di lavoro a trasferire il 100% del suo Tfr da maturare al Fondo

Il Fondo prescelto è quello contrattuale, salvo diverso accordo aziendale. Se in azienda vi è più di un Fondo il Tfr va a quello che ha più aderenti nella stessa azienda, salvo diverso accordo.

Chi ha cominciato a lavorare DOPO il 29 aprile 1993 e a gennaio 2007 È ISCRITTO ad un Fondo Pensione

SCELTA ESPLICITA

SCELTA DEL SILENZIO

*Questi lavoratori non devono fare nulla:
sono già iscritti e conferiscono tutto il loro Tfr ad un Fondo Pensione*

Chi ha cominciato a lavorare DOPO il 29 aprile 1993 e a gennaio 2007 NON È ISCRITTO ad un Fondo Pensione

SCELTA ESPLICITA

Conferisce il Tfr da maturare ad un Fondo
Mantiene il Tfr da maturare in azienda

Al Fondo Pensione viene trasferito il 100% del Tfr che sta maturando.

SCELTA DEL SILENZIO

Autorizza il datore di lavoro a trasferire il 100% del suo Tfr da maturare al Fondo

Il Fondo prescelto è quello contrattuale, salvo diverso accordo aziendale. Se in azienda vi è più di un Fondo il Tfr va a quello che ha più aderenti nella stessa azienda, salvo diverso accordo.

La soglia dei 50 addetti

Se si è occupati in una azienda con almeno 50 addetti il Tfr, che non viene destinato ad un Fondo Pensione, deve essere versato dal datore di lavoro al fondo Inps "Fondo Inps per l'erogazione del Tfr". Questo "fondo" funge da cassa per la

Tesoreria dello Stato che potrà utilizzare le somme accumulate per finanziare opere pubbliche e gli enti che si occupano di viabilità e trasporti collettivi (es. Ferrovie, Anas, ecc.).

Cosa cambia per il lavoratore titolare del Tfr versato in questa cassa?

La legge prevede che questo lavoratore continuerà a rapportarsi direttamente

alla propria azienda per richiedere l'anticipazione (che rimane regolata dalla legge 297/82 e dalla contrattazione) ed avere la liquidazione del suo Tfr. L'azienda e l'Inps gli verseranno le quote di loro competenza. Il Tfr versato in questo Fondo Inps viene rivalutato così come previsto per il Tfr in azienda.

Attenzione ai tempi della scelta

Sulla base del momento in cui si sceglie esplicitamente di versarlo ad un Fondo Pensione il nostro Tfr può fare strade diverse.

PERIODO SCELTA ESPLICITA

Nei primi giorni dei 6 mesi

Durante i 6 mesi

Dopo i 6 mesi

COLLOCAZIONE DEL TFR

Il Tfr che si matura dal mese successivo va al Fondo Pensione

Resta in azienda il Tfr maturato nei mesi precedenti la finestra di accesso al Fondo prescelto (se l'azienda ha almeno 50 dipendenti viene versato al Fondo Inps - Tesoreria Stato). Il Tfr maturato successivamente va al Fondo Pensione

Il Tfr maturato nei 6 mesi del silenzio-assenso rimane in azienda

A proposito di Tfr

Le anticipazioni dal Fondo Pensione

La normativa sui Fondi Pensione amplia e migliora le possibilità di ottenere anticipazioni. In primo luogo va precisato che l'anticipazione che si può avere da un Fondo Pensione non riguarda solo l'importo del Tfr accantonato ma tutta la posizione contributiva personale costituita quindi dal Tfr versato, dalle quote mensili versate sia dal lavoratore che dal datore di lavoro ed infine dai rendimenti realizzati alla data dell'anticipo.

È anche possibile cumulare più richieste di anticipazione, ad esempio per l'acquisto della casa o per ulteriori esigenze con l'unica condizione che il 25% della posizione (comprese le anticipazioni) deve sempre rimanere al Fondo.



Il riscatto dal Fondo Pensione

Il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro ha diritto di avere dalla sua azienda il Tfr maturato. Come funzionano invece in questo caso i Fondi Pensione? La normativa prevede in primo luogo il diritto al riscatto della posizione contributiva personale (una parte o tutto il maturato) e ne stabilisce motivi e condizioni. L'obiettivo dei Fondi Pensione è quella di accumulare i versamenti dell'iscritto per fargli maturare, al momento del pensionamento, un capitale più alto possibile. Il fattore principale che fa aumentare il montante è innanzitutto la quantità di tempo che i contributi rimangono nei Fondi, maturando così rendimenti progressivi. Questo spiega la limitazione del diritto al riscatto alle situazioni più gravi conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro e naturalmente nel caso di decesso.

Aderire a un Fondo Pensione

Il conferimento del Tfr, in modo esplicito o con il tacito consenso, ad un Fondo Pensione non esaurisce le opportunità che il lavoratore ha a disposizione per costruirsi una pensione complementare.

Può infatti anche versare una quota di retribuzione mensile (la percentuale minima è prevista dal CCNL del settore nel quale si è occupati). È necessario però sottoscrivere una apposita domanda che va consegnata al proprio datore di lavoro che, a sua volta, la comunicherà al Fondo prescelto.

Quali sono le convenienze di questa integrazione della contribuzione al Fondo?

- Fa scattare l'obbligo contrattuale per il datore di lavoro di versare sul conto del lavoratore anche la quota di contributo a carico dell'azienda (la percentuale è stabilita dai contratti

nazionali). Le quote aziendali non versate per i mesi pregressi alla data di adesione del lavoratore al Fondo Pensione sono invece perse per sempre in quanto non recuperabili.

- La somma degli importi della due quote (lavoratore + azienda) è deducibile dai redditi fino ad un valore annuo massimo di euro 5.164,57.

- Aumenta l'importo della contribuzione al Fondo e quindi la base sulla quale si calcolano i rendimenti e quindi le future prestazioni.

Fondi Pensione contrattuali

I Fondi Pensione contrattuali (detti anche negoziali) sono associazioni senza fine di lucro costituite attraverso la sottoscrizione, da parte della rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, di un accordo collettivo nazionale, territoriale o aziendale. Possiamo quindi avere: il Fondo Pensione aziendale (riservato ai lavoratori di quella azienda), il Fondo di settore nazionale (riservato ai lavoratori occupati nelle aziende di quel settore), il Fondo territoriale intersettoriale (per i lavoratori occupati nelle aziende di più settori collocate in una specifica area territoriale). Questi fondi sono autorizzati dalla legge a raccogliere i versamenti (quote retribuzione e Tfr) dei lavoratori che vi aderiscono. Non possono gestire queste somme direttamente ma solo tramite società di gestione del risparmio con le quali hanno stipulato convenzioni autorizzate dalla Covip.

Come funziona la pensione complementare?

La pensione complementare, la rendita, si matura quando si raggiungono i requisiti per la pensione pubblica. L'unica condizione (la stessa prevista dal sistema contributivo per la pensione pubblica) è quella di aver maturato almeno cinque anni di adesione al fondo pensione (anche cumulando periodi di adesione a più Fondi). L'importo della pensione viene calcolato sulla base del capitale maturato nel corso degli anni (il "montante") e di altri fattori (tra cui la previsione statistica di vita).

Dopodiché il pensionando ha due opzioni:

1 la rendita per cui riceve una somma con un importo determinato mensilmente (può scegliere di riceverlo sul proprio conto corrente a cadenza bimestrale, trimestrale, ecc.)

2 il capitale per cui riceve subito una somma pari al 50% massimo del montante ed il resto in rendita.

Nel solo caso che dalla trasformazione del 70% del montante ne derivi una rendita mensile che non supera la metà dell'importo dell'assegno sociale si può chiedere la liquidazione al 100% in capitale. Attualmente: l'assegno sociale è pari a euro 381,72 e quindi se la rendita mensile non supera i 190,86 euro si può avere tutto in capitale.

La rendita reversibile c'è ed è facoltativa

L'iscritto al fondo infatti, al momento del pensionamento, può optare per una rendita reversibile ed indicare la persona a cui destinarla, di norma il coniuge o un familiare (ma anche una terza persona). È da precisare che in questo caso l'importo di pensione viene calcolato sulle aspettative di vita della persona a cui è destinata la reversibilità e quindi, tanto più giovane essa è, tanto più basso sarà il valore della rendita riconosciuta, fin dal principio, al pensionato.

I singoli fondi possono poi prevedere, con il proprio regolamento, altre possibilità di

scelta sulla rendita. Ad esempio quello di avere un importo fisso per un numero di anni prestabilito (indipendentemente dalla durata effettiva della vita) oppure di prevedere in caso di non autosufficienza un importo maggiore.

Oltre alla reversibilità i singoli Fondi possono prevedere nello Statuto che in caso di decesso senza l'opzione della reversibilità il capitale residuo del titolare della rendita vada agli eredi.

Le forme della previdenza complementare non si esauriscono con i Fondi Pensione negoziali. Vi sono infatti altre due opportunità: i Fondi Pensione "aperti" e le forme previdenziali individuali (FIP e PIP). I primi sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare. Vi si aderisce individualmente o collettivamente. Le polizze individuali pensionistiche possono essere stipulate dalla singola persona con una società di assicurazione.

QUANTO RENDE CIÒ CHE VIENE VERSATO AD UN FONDO PENSIONE?

Si deve pensare alla posizione individuale complementare come un risparmio, un capitale, che viene investito per avere il miglior risultato possibile sotto il profilo dei rendimenti. I Fondi Pensione possono ottenere ottimi risultati perchè, mettendo insieme tanti piccoli capitali, si presentano nel mercato con grandi risorse finanziarie (e sempre di più lo sarà nel futuro). I numeri realizzati in questi primi anni di attività danno ragione e soddisfazione a chi ha fatto già da tempo questa scelta. Tutti i Fondi hanno realizzato rendimenti superiori, e anche di molto, a quelli garantiti ad esempio al Tfr collocato in azienda.

Fisco e Fondi Pensione: le nuove agevolazioni

Tutti i vantaggi

La legislazione fiscale ha stabilito delle importanti condizioni di vantaggio per incentivare la partecipazione del singolo lavoratore a questa forma di previdenza volontaria. Le agevolazioni fiscali previste riguardano tutte e tre le fasi della previdenza complementare: quella degli importi in entrata (i contributi versati mensilmente), quella degli importi che si sviluppano durante la permanenza al Fondo (i rendimenti) ed infine quella degli importi in uscita (il capitale o la rendita finale).

I contributi mensili: deducibili dal reddito imponibile

La prima agevolazione riguarda gli importi delle quote mensili del proprio stipendio che il lavoratore destina

ad un Fondo Pensione.

Queste quote, sommate a quelle versate dall'azienda, sono deducibili dal reddito imponibile (automaticamente ogni mese nella busta paga) fino ad un massimo di 5.164,57 euro all'anno.

Questa deducibilità produce due vantaggi:

- la deduzione determina un minor impatto nello stipendio della trattenuta del contributo versato al fondo;
- la riduzione dell'imponibile fiscale ha effetto anche nel calcolo degli assegni familiari (che aumentano se il reddito è più basso) e nel reddito calcolato con l'Isee (e quindi rende più accessibili le agevolazioni ed i contributi sociali soggetti a questo indicatore).

I rendimenti: tassazione al minimo

I rendimenti individuali che maturano nel Fondo Pensione sono tassati con una aliquota dell'11%. Si tratta della forma di rendimento con la più bassa



tassazione in assoluto. Infatti con la Finanziaria 2007 per tutti gli altri rendimenti (interessi bancari, cedole su obbligazioni, dividendi e capital gains) la tassazione è stata fissata al 20%.

La tassazione dei rendimenti viene fatta direttamente e mensilmente, per conto dell'Erario, dai Fondi.

Le anticipazioni: agevolazioni diverse

Le anticipazioni per le spese sanitarie hanno una tassazione massima del 15% che però si riduce progressivamente con il tempo di permanenza del lavoratore nel Fondo. Le anticipazioni per la prima casa, per ulteriori esigenze e per gli altri motivi previsti dai regolamenti dei singoli Fondi hanno invece una tassazione con una aliquota unica del 23%.

Riscatto e pensioni: il vantaggio fiscale

Il riscatto a causa di inoccupazione (sia per 12 che per 48 mesi), Cig e mobilità, per decesso prima della pensione e per invalidità permanente è tassato, dal 1 gennaio 2007 con una aliquota massima del 15% che si riduce sulla base della anzianità di permanenza del lavoratore nel Fondo. Anche le pensioni complementari (rendita) sono tassate in questo modo per la parte relativa ai versamenti ed al Tfr.

Meno tasse per i più anziani (di adesione)

Come si riduce nel tempo la tassazione delle somme ottenute (esclusa la parte determinata dai rendimenti che è già

stata tassata all'11%) da un Fondo Pensione come anticipazione per spese sanitarie, come pensione e come riscatto per inoccupazione, premorienza e invalidità permanente? Il meccanismo previsto della legge è semplice. Nei primi 15 anni di permanenza in un Fondo la tassazione di queste prestazioni è del 15%, poi, dal 16° anno si riduce, per ogni anno di permanenza, dello 0,3%. Questa riduzione progressiva dello 0,3% continua fino ad un massimo di altri 20 anni (in totale non può cumulare più del 6%). In pratica: dai 35 anni in avanti di adesione ai fondi l'aliquota di tassazione sarà pari al 9%.



È in arrivo

www.previlog.it

il sito del

Fondo Pensione

del nostro settore

I lavoratori a termine e i Co.co.pro.

Per i lavoratori a termine che sono dipendenti di datori di lavoro privati valgono le regole degli altri lavoratori dipendenti del privato.

Nel loro caso il silenzio-assenso si applica quando il rapporto di lavoro supera i 6 mesi. Se invece è inferiore hanno due possibilità:

- aderire volontariamente al Fondo Pensione del settore (o intersettoriale – territoriale) a cui appartiene la loro azienda.

Successivamente potranno trasferirlo o tenere sospesa la loro posizione fino al nuovo rapporto di lavoro;

- lasciare il Tfr in azienda. Se questa ha almeno 50 addetti il Tfr va al Fondo Inps.

Anche ai Co.co.pro. è data la possibilità di aderire a un Fondo Pensione, opportunità che è più che mai indispensabile visto che il valore dei loro contributi rimane basso. Al momento mancano i Fondi Pensione contrattuali di riferimento.

I lavoratori stranieri

Per il lavoratore straniero, immigrato in Italia, va esaminata con attenzione l'eventualità di un rientro definitivo nel Paese di origine (o della migrazione verso un altro Paese). Le questioni per questi lavoratori sono allora due.

La pensione complementare. Il diritto rimane anche in caso di allontanamento definitivo dall'Italia per qualsiasi motivo. Il lavoratore straniero ne beneficia infatti sulla base delle condizioni che riguardano tutti gli iscritti ai Fondi:



aver maturato una anzianità di iscrizione (con corrispondenti versamenti contributivi) per almeno 5 anni ed avere raggiunto, pur non essendo pre-

sente in Italia, i requisiti per la pensione pubblica previsti nel nostro Paese. Il Fondo provvederà quindi a pagare la sua pensione (o capitale) presso la banca, o altro istituto abilitato, da lui indicato nel Paese in cui risiede.

Facciamo presente che le stesse regole e procedure si hanno anche per la pensione pubblica maturata.

Il riscatto della posizione individuale.

Le possibilità sono:

- riscattare secondo le regole previste per chi rimane inoccupato e quindi ottenere il 50% dopo 12 mesi che si è fuori dall'Italia ed il rimanente 50% dopo altri 36 mesi;
- riscattare durante la permanenza al Fondo il 30% per "ulteriori esigenze" se ve ne sono le condizioni (8 anni di permanenza) fino ad un massimo del 75% del capitale e poi il rimanente 25% con il meccanismo previsto per gli inoccupati;
- riscattare il tutto (100%) se le regole del Fondo lo prevedono per questa evenienza.

FASC news

periodico quadrimestrale

FASC - via Tommaso Gulli n° 39 • 20147 Milano
telefono 02.48778.554 • fax 02.48702960

Direttore Responsabile
Maurizio Dal Santo

Progetto Grafico
FIRMA • corso Dogali, 3A • 16136 Genova

Autorizzazione
n° 278 del 16 Aprile 1999 - Tribunale di Milano

Stampa
Officina Grafica La Commerciale snc - Milano